

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procura alle liti rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale: validità

La procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente è valida atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, c.p.c., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

NDR: in tal senso Cass. 20/01/2014, n. 986.

Tribunale di Bari, sentenza del 5.11.2019 n. 4087

...omissis...

Con ricorso depositato in data 15.10.2007 *omissis* s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Bari, previa istanza di sospensione, avverso il verbale di accertamento *omissis* con il quale la Polizia Municipale di Bari contestava la violazione di cui all'art. 21 comma 1-f C.d.S. Lamentava il ricorrente l'illegittimità del verbale predetto per una serie di motivi fra cui la genericità ed indeterminatezza della motivazione e sostanzialmente l'autorizzazione a suo tempo ottenuto per la condotta censurata di illegittimità dagli agenti accertatori. Con memoria di costituzione e risposta propria, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando la legittimità della sanzione irrogata.

Il GDP con sentenza n. 1616/2009 depositata il 28.2.2009 accoglieva il ricorso, annullava il verbale impugnato e condannava il Comune di Bari alle spese di lite a favore dell'opponente.

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Bari proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari invocandone la riforma, ritenendo legittimo il verbale di accertamento. Preliminarmente va rilevato come è stata riassegnata alla scrivente la trattazione e la decisione della causa, giusto Decreto Presidenziale n. 1/2019 e per sopravvenuto trasferimento presso altro ufficio del giudice istruttore *omissis*. La causa, dopo la precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza, del 9.7.2019, è passata in decisione ex art 190 c.p.c..

L'appello è infondato per le ragioni di seguito espresse.

Passando all'esame delle eccezioni preliminari dell'appellato, è stata denunciata la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore dell'appellante, per violazione dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per essere il potere di autenticazione del Segretario comunale limitato alle sottoscrizioni di istanze di privati alla Pubblica Amministrazione, e non potendo invece estendersi all'autenticazione di qualsiasi atto proveniente dall'Amministrazione comunale. Il motivo è infondato alla stregua del chiaro orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, cui pure aderisce questo Ufficio. Invero la procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente è valida atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, c.p.c., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente" (Cass. civile sez. III, 20/01/2014, n.986). La procura nel caso di specie è stata rilasciata peraltro nel gennaio 2010 e per esecuzione di apposita delibera della Giunta comunale, testualmente richiamata nella procura generale, ovvero la n. 1113/2009.

Quanto poi alla prova documentale della violazione delle norme in materia *omissis* è stata offerta dall'opposta fin dal primo grado, ossia allorchè nel richiamato verbale di accertamento si riporta che, innanzi agli agenti accertatori, il dipendente della società sanzionata mostrava un'autorizzazione non afferente ai lavori da eseguirsi nel luogo ove veniva accertata e commessa la violazione.

Va certamente censurata la sentenza impugnata nel passaggio in motivazione con cui il GDP ha ritenuto, in violazione art.6 L. n. 689/1981, che il verbale impugnato non recava l'indicazione del soggetto trasgressore. Invero in tema di sanzioni amministrative, ai fini della responsabilità solidale della persona giuridica o del Pente (che ha natura sussidiaria e ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, non potendosi considerare la persona giuridica autrice della violazione medesima cui la legge ricollega l'applicazione della sanzione) presuppone ai sensi della L. n. 689/1981, all'arto che l'illecito amministrativo sia commesso da persona ricollegabile all'ente per avere agito (azione) o non agito (omissione) nell'esercizio delle sue funzioni (di amministratore) o incombenze (dipendente). Tale la responsabilità dell'ente può comunque essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza ingiunzione, dell'autore materiale

dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore (Cass. SU n. 17355 del 24.7.2009).

La decisione del GDP può condividersi invece nella parte in cui ha valutato tutte le prove raccolte in giudizio, giungendo a scriminare la condotta della società opponente, a suo tempo ritenuta dagli agenti accertatoti non autorizzata e quindi posta in violazione dell'art. 21 Cds. *omissis*

I verbalizzanti, con il verbale opposto, hanno contestato la violazione dell'art. 21 del Codice della Strada, sull'erroneo presupposto e convinzione che per la installazione di impianto pubblicitario fosse necessaria una specifica "preventiva autorizzazione/concessione" all'esecuzione dei lavori. Per univoca e consolidata giurisprudenza - v. per tutte le sentenze n.316 del 25.01.2017 e n.5394 del 21.11.2017 del Consiglio di Stato - "l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai comuni in base all'art. 23 del codice della strada, ... ha anche una valenza edilizia-urbanistica" in quanto i cartelli pubblicitari sono sottratti "alla disciplina generale prevista per le costruzioni e le opere in genere ", con la conseguenza che non è necessario un ulteriore titolo abilitativo".

E' inoltre inammissibile dell'appello in quanto vengono addotte motivazioni nuove rispetto al giudizio di primo grado ovvero allorché il Comune sostiene per la prima volta che "l'autorizzazione esibita, come attestato dai verbalizzanti, non riguardava il luogo ove avvenuto l'accertamento", senza però fornire sul punto alcuna prova.

Ad ogni modo tanto non corrisponde al vero, dalla documentazione esibita e non contestata sia in primo grado che nel presente, risulta *omissis*. Al rigetto dell'appello, segue la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo la tariffa ed i parametri pro tempore vigenti.

PQM

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del GDP di Bari, n. 1616/2009 depositata il 28.2.2009, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza; condanna il Comune di Bari in persona del Sindaco pro - tempore al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, così quantificate in Euro 400,00 per compenso oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.

WWW.LANOVAPROCEDIMENTI.COM

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETARIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LaNUOVA...com